

	Presidente	Gualtiero Mazzi
	Componenti	Nerino Chiereghin Fabrizio Comencini Marco Mazzoni Nicoletti Luigi Perissinotto
	Dirigente	Stefano Amadi

Deliberazione n. 1 del 20 marzo 2018

OGGETTO: Determinazione dei rimborsi spettanti alle emittenti televisive e radiofoniche locali per i Messaggi Autogestiti Gratuiti diffusi (MAG) in occasione delle campagne elettorali dell'anno 2018.

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Gualtiero Mazzi	X	
Nerino Chiereghin	x	
Fabrizio Comencini	X	
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Luigi Perissinotto	X	

**Preso atto** altresì della presenza del dott. Stefano Amadi, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom, e della presenza del dott. Giorgio Marsiglio delegato dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2011, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "Funzioni del Presidente";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il funzionario dott. Giorgio Marsiglio, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato, in qualità di responsabile del procedimento;

**Visto** l'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in base al quale alle emittenti radiofoniche e televisive locali, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**Visto** altresì che il citato art. 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000 sancisce che "Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata";

**Visto** inoltre che la citata disposizione normativa dispone inoltre che il rimborso è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Regione che si avvale del Corecom per quanto concerne l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti;

**Visto** il decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 8 aprile 2004 di emanazione - ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 - del codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, il cui art. 5, comma 2, prevede che "Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito";

**Vista** la deliberazione AGCOM n. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018, recante «Disposizioni di attuazione della

*disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018» e, in particolare, l'art. 14 (Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito) ai sensi del quale «Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità»;*

**Vista** la deliberazione AGCOM n. 205/18/CONS del 24 aprile 2018, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018» e, in particolare, l'art. 5 (Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito) ai sensi del quale «Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità»;

**Visto** il decreto adottato in data 24 aprile 2018 del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero delle economia e delle finanze, e registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 2018, che stabilisce che alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l'anno 2018, il rimborso rispettivamente di euro 10,68 ed euro 28,91 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata, attribuendo alla Regione Veneto la somma complessiva di € 112.296,00 di cui € 37.432,00 per le emittenti radiofoniche ed € 74.864,00 per le emittenti televisive;

**Vista** la nota prot.n. 76867 del 11 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione V-Emittenza radiotelevisiva. Contributi) che ha trasmesso la determina di pagamento autorizzando il pagamento comunicato della somma alla Regione Veneto come ripartita dal citato decreto interministeriale del 24 aprile 2018;

**Appreso** che con nota prot. n. 496171 in data 5 dicembre 2018, l'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione della Giunta Regionale ha comunicato l'avvenuto l'incasso – tramite il Tesoriere - della somma di € 112.296,00 nel bilancio della Giunta regionale;

**Ritenuto** pertanto possibile – in attesa del trasferimento della somma nel bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 53 - porre in essere gli adempimenti di competenza del Comitato per l'assegnazione del rimborso spettante alle emittenti radiotelevisive locali del Veneto che hanno dato la disponibilità alla messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito nel corso delle campagne elettorali e referendarie svoltesi nell'anno 2018;

Preso atto delle attestazioni rimesse dalle emittenti televisive e radiofoniche e dai soggetti politici, che restano depositate presso il Comitato regionale per le Comunicazioni, relative ai Messaggi Autogestiti Gratuiti trasmessi nel corso delle campagne elettorali e referendarie dell'anno 2018;

**Osservato** che l'art. 3 del citato decreto interministeriale del 24 aprile 2018 ha già effettuato la ripartizione della somma riconosciuta al Veneto, riconoscendo alle emittenti radiofoniche l'importo di € 37.432,00 pari ad un terzo della somma di € 112.296,00 complessivamente stanziata dal Ministero, mentre viene lasciato alla valutazione delle Regioni, ai fini dell'utilizzazione delle risorse ripartite, la determinazione delle percentuali da riservare rispettivamente alle campagne elettorali e referendarie;

**Ritenuto opportuno** quindi di riservare alle emittenti radiofoniche un terzo della somma complessivamente stanziata dal Ministero;

**Constatato** che i fondi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di rimborso non sono sufficienti a rimborsare i messaggi effettivamente trasmessi dalle emittenti, come si rileva nel prospetto **allegato A** al presente atto;

**Ricordato** in proposito che alle emittenti radiotelevisive – sia negli avvisi pubblicati nel sito internet del Corecom Veneto sia nei verbali degli incontri con le emittenti radiotelevisive locali per la collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito - era già stato rappresentato che qualora i fondi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di rimborso non fossero stati sufficienti a rimborsare tutti i MAG trasmessi, il Corecom Veneto non avrebbe potuto procedere al rimborso degli stessi MAG, oppure

avrebbe proceduto al rimborso solo parziale dei MAG effettivamente trasmessi, senza che al Corecom stesso potesse essere addebitata alcuna responsabilità in merito;

**Stabilito** che il dettaglio degli importi da rimborsare alle emittenti radiotelevisive locali sono quelli riportati nel prospetto **allegato A** al presente provvedimento, ammontante al totale complessivo di € 112.296,00 di cui € 37.432,00 per le emittenti radiofoniche ed € 74.864,00 per le emittenti televisive

**Considerato** che il relatore designato ha provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di riservare alle emittenti radiofoniche, per quanto esposto in premessa, un terzo della somma complessivamente stanziata dal Decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2018, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28;
2. di approvare l'assegnazione dei rimborsi spettanti alle emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito in occasione delle campagne elettorali e referendarie dell'anno 2018 - previsti dall'art. 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000 - così come risulta dall'allegato prospetto **allegato A** (*Rimborso MAG trasmessi in occasione delle campagne elettorali dell'anno 2018*) al presente atto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di demandare al Dirigente Capo del Servizio per la Comunicazione l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Il Dirigente

f.to Stefano Amadi

Il Presidente

f.to Gualtiero Mazzi

Il Segretario verbalizzante

f.to Giorgio Marsiglio